

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2623-A} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 settembre 2025 (v. stampato Senato n. 1625)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR
E LE POLITICHE DI COESIONE

(FOTI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIII (Agricoltura) sul disegno di legge n. 2623. La II Commissione permanente (Giustizia), il 30 settembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2623.

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2025*

(Relatori: **PELLICINI** e **PULCIANI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2623 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 14 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 15 articoli, per un totale di 35 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 4 differenti finalità: 1) assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della cosiddetta « Terra dei fuochi »; 2) contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone; 3) assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi; 4) prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022; ciò premesso, potrebbe essere approfondita la riconducibilità alle finalità descritte dell'articolo 9-bis (recante l'istituzione del Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio, con contestuale soppressione della struttura di missione ZES);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 35 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM e 2 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2-bis prevede l'interdizione ovvero la decadenza da alcune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni nei confronti di soggetti condannati con sentenza definitiva per alcuni reati ambientali, specificamente elencati, fra cui si segnala l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, che disciplina il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; sul punto, si rammenta che l'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) preclude, in modo sostanzialmente analogo, licenze, concessioni o autorizzazioni ai soggetti ai quali sia stata applicata dall'autorità giudiziaria una delle misure di prevenzione previste dal medesimo Codice antimafia ovvero che siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, purché confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; quest'ultima disposizione richiama, tra l'altro, anche il menzionato articolo 452-*quaterdecies* del codice penale;

ne segue che la medesima fattispecie di reato risulta richiamata, ai medesimi fini ma a condizioni non del tutto coincidenti, sia dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge in esame sia dall'articolo 67 del Codice antimafia: nel primo caso, infatti, perché trovi applicazione l'illustrato regime interdittivo-decadenziale è necessaria condanna con sentenza definitiva, nel secondo, invece, è sufficiente anche una condanna non definitiva, purché confermata in grado di appello; sembrerebbe pertanto prodursi un'abrogazione implicita, nel senso chiarito, del menzionato articolo 67, con la conseguenza che gli effetti interdittivi e decadenziali si producono solamente se la condanna al reato di cui al menzionato articolo 452-quaterdecies del codice penale è definitiva; in proposito si ricorda che la Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda, al paragrafo 3, di evitare forme di abrogazione tacite o implicite, dovendo essere oggetto di espressa indicazione le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la disciplina sopravvenuta; ad ogni modo, stante la delicatezza della materia, potrebbe comunque risultare opportuno approfondire il coordinamento con l'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

l'articolo 9-*bis*, comma 3, nell'istituire due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale, non specifica con quale atto si procederà all'istituzione degli uffici previsti;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – unitamente alla dichiarazione di esclusione dell'AIR per l'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) n. 3, e per gli articoli 3, 4 e 7, nonché all'esenzione dall'AIR per l'articolo 1, comma 1, lettere da *b*) a *h*), e per gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 – sul testo originario del provvedimento sono state trasmesse al Senato in data 28 agosto 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2-*bis*, comma 1, disponendo un più efficace coordinamento con l'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anche alla luce della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, e l'articolo 9-*bis*, comma 3, specificando con quale atto si procederà all'istituzione degli uffici previsti.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2623, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;

rilevato che:

il provvedimento, composto da 15 articoli, è volto a: assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della cosiddetta « Terra dei fuochi »; contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente; assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza; prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022; e dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 7 del provvedimento sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

le disposizioni di cui agli articoli 1-bis, 8 e 9 rientrano nella materia di competenza esclusiva dello Stato « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, mentre quelle di cui all'articolo 4 rientrano nella materia « ordine pubblico e sicurezza », anch'essa di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 sono invece riconducibili alle materie di competenza legislativa concorrente « protezione civile » e « governo del territorio » di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 10 interviene, tuttavia, su una disposizione vigente – l'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 – la quale

già prevede una forma di coinvolgimento degli enti territoriali, mentre l'articolo 11, ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, contempla adeguate forme di coinvolgimento degli enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2623, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;

preso atto con favore di quanto previsto dagli articoli 8 e 11 che prevedono, rispettivamente:

l'autorizzazione all'uso della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite adottate nell'ambito del trattamento dei rifiuti, di

inquinamento e disastro ambientale nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico (art. 11, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqüies*, 1-*sexies*, 1-*septies*) per i quali sono previsti contributi per i danni che hanno interessato le scorte e i beni mobili strumentali alle attività agricole e zootecniche nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività in strutture che potrà divenire definitiva una volta assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0162240